



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LINEE GUIDA PER IL FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2010 N.1.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

1. Premessa
2. Riferimenti normativi
3. Beneficiari
4. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso
 - 4.1 Disciplinare di mercato
 - 4.2 Criteri preferenziali per l'ammissione dei produttori al mercato
5. Iniziative finanziabili
6. Spese non finanziabili
7. Criteri di selezione
8. Limiti di spesa ammissibile
9. Agevolazioni previste
10. Controlli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Premessa

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dall'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale)" per la realizzazione di aree attrezzate alla vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti in ambito regionale, al fine di incoraggiare i consumatori all'acquisto degli stessi.

2. Riferimenti normativi

Le attività di vendita previste nella presenti linee guida sono regolate dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" che disciplina l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007) con cui sono stati stabiliti i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati agli imprenditori agricoli, con particolare riferimento alla partecipazione di questi ultimi alla vendita diretta, alle modalità di vendita, alla trasparenza dei prezzi e all'eventuale accesso agli incentivi pubblici previsti dalla legislazione in materia.

Alle attività di vendita diretta esercitata dagli imprenditori agricoli non si applicano le norme previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

3. Beneficiari

Sono beneficiari dei finanziamenti previsti dalle presenti linee guida i comuni (anche in forma associata).

Le associazioni di comuni devono nominare un comune capofila, autorizzato alla presentazione della domanda e responsabile amministrativo dell'iniziativa.

4. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per ogni iniziativa è obbligatorio presentare un piano di gestione, e ogni progetto deve esserne dotato in modo da avere una propria autonomia dal punto di vista finanziario.

4.1. Disciplinare di mercato

I mercati devono essere regolati da un regolamento/disciplinare approvato dal Comune interessato. Il disciplinare individua l'area, regola il funzionamento del mercato (frequenze, orari di esercizio, tariffe, numero di posteggi, ecc.) e definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posti e la selezione dei nuovi partecipanti, i diritti e i doveri delle aziende e le sanzioni previste a carico degli operatori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

inadempienti. Il disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dagli imprenditori agricoli aderenti all'iniziativa.

L'ente pubblico beneficiario dovrà garantire che tutti i produttori agricoli del territorio possano presentare domanda di partecipazione al progetto.

Il disciplinare stabilisce che i produttori ammessi al mercato devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93;
- con azienda ubicata in ambito territoriale della Regione o negli ambiti più ristretti dalle singole amministrazioni competenti;
- vendere prodotti provenienti dalla propria azienda agricola o dalle aziende agricole dei soci (per le cooperative e altre forme associative) anche ottenuti a seguito di attività di manipolazioni o trasformazione, nel rispetto dei limiti della prevalenza del 51 % di cui all'art. 2135 c.c.;
- garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme igienico-sanitarie e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita.

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L'attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell'impresa o dai soci della società (in caso di imprese associate), dai familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

In ogni caso sono esclusi gli operatori del commercio.

All'interno delle aree mercatali, inoltre, possono essere svolte attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale di riferimento.

4.2 Criteri preferenziali per l'ammissione dei produttori al mercato

I Comuni interessati devono assegnare i posti con procedure trasparenti, dando priorità alle aziende che prevedono di commercializzare, totalmente o in parte, le seguenti tipologie di prodotti:

- prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG);
- prodotti ottenuti dalla produzione biologica certificata;
- prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata;
- prodotti agro alimentari tradizionali (PAT);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005;
- prodotti OGM – free.

5. Iniziative finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di investimenti:

INTERVENTO 1 - MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA (ai sensi del comma 1 della legge regionale 1/2010)

Tipologia a) investimenti materiali.

Lavori a base d'asta per opere edili, impianti, macchinari ed attrezzature per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento igienico - sanitario e l'allestimento di aree mercatali ubicate su area pubblica, o su area privata purché aperta al pubblico, riservate ai produttori agricoli, singoli o associati, che intendono vendere direttamente i propri prodotti. Le spese relative agli oneri di sicurezza sono ammissibili nel limite del 4% dei lavori a base d'asta.

Le spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo, sono ammissibili nel limite dell'8% dei lavori a base d'asta.

Le spese per demolizioni e rimozioni di opere ed impianti preesistenti sono ammissibili nel limite del 10% dei lavori a base d'asta.

Tipologia b) investimenti immateriali.

Spese sostenute nel corso del primo biennio di funzionamento del mercato per attività di formazione e animazione dirette agli operatori coinvolti nell'iniziativa, da svolgersi anche tramite le Associazioni e le Organizzazioni di rappresentanza degli stessi, nonché per la realizzazione di attività didattiche e informative rivolte ai consumatori.

Gli investimenti immateriali (Tipologia b) sono ammissibili solo se inseriti in progetti che prevedono la realizzazione di investimenti materiali (Tipologia a).

L'IVA non recuperabile è ammessa a finanziamento secondo le aliquote correnti per la fornitura di ciascuna tipologia di bene o servizio.

INTERVENTO 2 - MERCATI DI VENDITA AL DETTAGLIO (ai sensi del comma 3 della legge regionale 1/2010)

Tipologia a) investimenti materiali.

Lavori a base d'asta per opere edili, impianti, macchinari ed attrezzature per l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento igienico - sanitario e l'allestimento di aree mercatali ubicate su area pubblica riservate ai produttori agricoli, singoli o associati, che intendono vendere direttamente i propri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prodotti. Le spese relative agli oneri di sicurezza sono ammissibili nel limite del 4% dei lavori a base d'asta.

Le spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo, sono ammissibili nel limite dell'8% dei lavori a base d'asta.

Le spese per demolizioni e rimozioni di opere ed impianti preesistenti sono ammissibili nel limite del 5% dei lavori a base d'asta.

In fase di prima applicazione, tale tipologia è ammessa esclusivamente per i Comuni che incrementino il numero dei posteggi a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali nel mercato al dettaglio in aree pubbliche, fino al raggiungimento di almeno il 30 per cento del totale.

L'IVA non recuperabile è ammessa a finanziamento secondo le aliquote correnti per la fornitura di ciascuna tipologia di bene o servizio.

6. Spese non finanziabili

Sono escluse dal finanziamento le spese non espressamente indicate al punto precedente, ed in particolare l'acquisto di immobili e di terreni, l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate, i costi per iniziative promozionali e di marketing.

7. Criteri di selezione

Al fine di consentire una equilibrata assegnazione delle risorse sul territorio regionale, sarà finanziato, in via prioritaria, il progetto meglio classificato di ogni Provincia.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento si darà priorità ai seguenti criteri:

- maggiore quota di cofinanziamento a copertura dell'investimento;
- maggiore cantierabilità dell'intervento;
- consistenza demografica del comune;
- maggiore frequenza del mercato (es. una volta alla settimana, quindicinale, mensile);
- numero dei posteggi dedicati alla vendita diretta previsti dal progetto;
- investimenti materiali orientati al recupero ed alla sostenibilità ambientale ed energetica previsti dal progetto;

9. Agevolazioni previste

INTERVENTO 1 E INTERVENTO 2

Contributo in conto capitale fino al 80% della spesa ammessa per gli investimenti che ricadono nelle spese indicate al punto 5 Tipologia a).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per gli investimenti che ricadono nelle spese indicate al punto 5 Tipologia b).

10. Controlli

L'attività di controllo inerente i mercati agricoli di vendita diretta è effettuata dai comuni secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.M. 20 novembre 2007.